



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 DEL 18/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

L'anno **2025** il giorno **18** del mese di **Dicembre** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione Ordinaria, con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti/assenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	G	<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	G
1 - AMIDEI LISA	Presente		8 - SQUITTIERI RITA	Presente in videoconferenza	
2 - CASTANI DAVIDE	Presente		9 - VANGHETTI MICHELA	Presente	
3 - SOSTEGNI SARA	Presente		10 - BARNI ALBERTO	Presente in videoconferenza	
4 - MONTI SIMONE	Presente		11 - ALFANI PATRIZIA	Assente	X
5 - TONARELLI JACOPO	Presente in videoconferenza		12 - RINALDI ELIA	Assente	X
6 - BENEFORTI SANDRO	Presente		13 - LUPO LUIGI	Assente	X
7 - GAGLIARDI AZZURRA	Assente	X			

Totale Presenti n. 9 - Totale Assenti n. 4

Essendo legale il numero dei presenti, il Presidente Sig.ra AMIDEI LISA, invita i convenuti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste, da remoto, il Segretario Comunale, DOTT.SSA AQUINO VERA, incaricato alla redazione del verbale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Sig.ri: VANGHETTI MICHELA, SOSTEGNI SARA, BARNI ALBERTO.

La seduta è pubblica.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Omissis

(il dibattito intervenuto in merito all'argomento in oggetto è riportato nel verbale della seduta)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 232 in data 09/12/2025 redatta dal Responsabile dell'AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI, unita al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal Responsabile di Area;

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42 del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo Consiglio;

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2;

VISTI l'art. 49, comma 1, e l'art. 147-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa espresso dal Responsabile dell'AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA 2 – SERVIZI FINANZIARI;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del 29/09/2014;

VISTO, in ultimo e nel suo complesso, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DATO ATTO che gli aventi diritto al voto presenti al momento della votazione sono n. 9, di cui astenuti n. 1 (Consigliere Barni);

PRESO ATTO pertanto che la votazione, resa in forma palese per alzata di mano e debitamente riscontrata dagli scrutatori, dà il seguente esito: favorevole all'unanimità dei votanti;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione n. 232 in data 09/12/2025 redatta dal Responsabile dell'AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI, unita al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza giuridico-amministrativa, da parte del Responsabile dell'AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI;
- 3) **DI INCARICARE** il Responsabile dell'AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI, dell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente deliberato;
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente deliberato:
 - verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che gli aventi diritto al voto presenti al momento della votazione sono n. 9, di cui astenuti n. 1 (Consigliere Barni);

PRESO ATTO pertanto che la votazione, resa in forma palese per alzata di mano e debitamente riscontrata dagli scrutatori, dà il seguente esito: favorevole all'unanimità dei votanti;

Il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Proposta n. 232 del 09/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026

Il Responsabile del AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2020 (Legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato l'unificazione IMU – Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU (commi 738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi 738 della Legge n. 160/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'articolo 1, comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

CONSIDERATO che la Legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto Legge n. 557/1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; a decorrere dal 1° Gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

CONSIDERATO che:

- il comma 756 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 172 del 25.07.2023 recante "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU)", in base alle quali i comuni potevano diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO in particolare l'art.7, comma 1, del Decreto che prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, a decorre dall'anno di imposta 2024;

VISTO il Comunicato del Dipartimento delle Finanze del MEF del 22 Settembre di apertura ai Comuni della nuova applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote IMU ai sensi del comma 757 e ss. della Legge 160 del 2019;

VISTO l'art.6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023, il quale dispone che, in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'art.1, comma 756 e 757, della Legge 27 Dicembre 2019 nr. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune interessanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'Anno 2025;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VISTO Il Decreto del 6 Settembre 2024, che approva il nuovo modello in sostituzione di quello del Decreto 7 Luglio 2023, con modifiche ed integrazioni rispetto alle fattispecie per le quali gli Enti hanno la facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all'IMU;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 15 novembre 2024 di cui fa parte integrante e sostanziale il Prospetto delle aliquote IMU 2025 elaborato dal Portale del Federalismo Fiscale;

ATTESO che il Comune di Larciano intende confermare anche per l'Anno 2026 le aliquote approvate per l'Anno 2025 con la sola aliquota differenziata, rientrante nella fattispecie degli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati del gruppo catastale D, costituita dagli Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva e stabile dimora, come da allegato prospetto delle aliquote IMU 2026 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

RITENUTO pertanto di confermare anche per l'Anno 2026 le aliquote approvate per il 2025 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 15.11.2024;

DATO ATTO che con deliberazione n. 85 e n. 86 del 23/12/2024 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare rispettivamente la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 ed il Bilancio di Previsione per l'anno 2025-2027 comprensivo dei suoi allegati dichiarati immediatamente eseguibili;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 23/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025/2027;

VISTO il 1° stralcio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO) deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 28/02/2025 con cui si approva l'Allegato C "Piano degli Obiettivi" 2025-2027, successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 29/09/2025;

VISTO il "Nuovo Regolamento di Contabilità" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 26/11/2019 e successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/06/2025;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/03/2025 e modificato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 81 del 09/06/2025 e n.129 del 29/09/2025;

VISTO l'art. 49, primo comma, del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28 marzo 2013, come successivamente modificato e integrato;

VISTO il "Nuovo Regolamento di Contabilità" del Comune di Larciano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/11/2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 e successivamente modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2025;



COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 i seguenti pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del responsabile dell'Area Servizi Finanziari;
- in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n.47 del 30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del 29/09/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" nel suo complesso;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** l'allegato Prospetto delle aliquote IMU 2026 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
- 3. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera ed il prospetto delle aliquote IMU entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2026, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;
- 4. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000, al fine di procedere con l'adozione degli atti consequenziali nei termini di legge.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 232**

Ufficio Proponente: **U.O.S. SERVIZIO TRIBUTI**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (U.O.S. SERVIZIO TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2025

Il Responsabile di Settore

Francesca Beneforti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Francesca Beneforti



COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

IL SINDACO
AMIDEI LISA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA AQUINO VERA

Comune parzialmente delimitato (PD) ai sensi della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,96%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 5/12/2025 alle 10:54:46